

Associazione culturale “Il Baniano”

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione culturale “Il Baniano” è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Milano, in Via Spallanzani 6.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

Le finalità dell'Associazione sono:

- promuovere una cittadinanza attiva e consapevole
- favorire la diffusione di informazione critica e indipendente
- stimolare l'amore per l'arte, la cultura e la conoscenza
- incoraggiare modelli di sviluppo sostenibile
- offrire occasioni d'incontro autentiche e significative

Art. 4 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende realizzare:

- Dibattiti aperti e collettivi riguardanti temi di interesse comune, rivolti soprattutto ai giovani, con la partecipazione di esperti scelti accuratamente in relazione alle tematiche trattate.
- Iniziative editoriali, anche online, con lo scopo di diffondere informazione chiara, indipendente e facilmente fruibile.
- Eventi culturali di varia natura, tra cui mostre, concerti e spettacoli teatrali, anche in collaborazione con altre Associazioni.

Art. 5 - Soci

L'Associazione Il Baniano è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza distinzioni di sesso, religione o appartenenza geografica, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

I Soci si dividono in: ordinari, fondatori, benemeriti.

Tutti i Soci hanno uguali diritti verso l'Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono. Per essere Soci è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età.

La qualifica di Socio ordinario si acquisisce all'atto del pagamento della quota associativa annuale, nel rispetto delle modalità e degli importi fissati dal Consiglio Direttivo.

La qualifica decade a seguito di recesso che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunicato dall'Associazione alle persone interessate tramite posta o email con almeno un mese di anticipo.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare, con istanza motivata, l'ammissione di un Socio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Contro il rifiuto di ammissione è concesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

La qualifica di Socio fondatore è attribuita a coloro che hanno costituito l'Associazione, come risulta dall'Atto Costitutivo.

I Soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Tale riconoscimento è offerto a personalità che si sono distinte nel proprio percorso umano e professionale per l'eccezionale qualità dei contenuti elaborati e delle iniziative intraprese, in sintonia con i valori promossi dall'Associazione.

I Soci fondatori e benemeriti sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale in funzione del particolare contributo personale, di opera o di prestigio dato all'Associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee ed alle attività dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali solo i soci in regola con i versamenti dovuti per l'esercizio sociale in corso. I soci minorenni partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto e non sono eleggibili. Al compimento della maggiore età acquistano automaticamente facoltà di voto attivo e passivo.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente, potrà deliberare l'espulsione del Socio o altre misure sanzionatorie.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

L'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi sociali è effettuato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea tra i propri membri, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno tra il primo Gennaio ed il trentuno Marzo su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può essere convocata in via straordinaria in qualunque momento purché ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è affissa nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, salvo quanto appresso: per le modifiche dello Statuto, le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti; la deliberazione di scioglimento dell'associazione è presa col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio, sulla nomina degli organi dell'Associazione, sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta non più di un Socio. Il voto viene espresso in forma palese, a meno che non sia diversamente richiesto da almeno due terzi dei presenti. Le votazioni di competenza dell'Assemblea per l'elezione degli organi associativi sono in ogni caso espresse a scrutinio segreto.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione, a lui compete di promuoverne e coordinarne l'attività, assicurandone il funzionamento.

Dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle relative delibere.

Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. E' autorizzato a conferire ai Soci procura speciale in forma scritta per la gestione di attività varie. Ha la facoltà di nominare procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- nominare eventuali commissioni, con la partecipazione anche di non Soci, presiedute da un Consigliere all'uopo designato, per attivare specifiche iniziative;
- predisporre il progetto di rendiconto della gestione e il preventivo delle spese e dei proventi;
- determinare l'ammontare annuo della quota associativa, anche differenziata in relazione ad eventuali criteri specifici;
- accettare donazioni di denaro o di beni da parte di Soci o di terzi;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o di almeno due dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato tramite posta o email almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno dell'incontro.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall'incarico. Il venir meno della qualità di Socio dell'Associazione determina la decadenza da Consigliere.

I Consiglieri cessati nel corso dell'incarico possono essere sostituiti con delibera di cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati durano in carica sino alla successiva Assemblea, che provvede alla relativa conferma o sostituzione per il restante periodo di carica del Consigliere cessato.

Art. 10 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri.

Sono demandate al Collegio dei Proviviri le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, le eventuali controversie tra Soci nonché il giudizio sulle radiazioni di Soci proposte dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri vota, solo dopo aver ascoltato il parere consultivo del Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le decisioni prese devono essere motivate per iscritto e sono inappellabili.

Se entro 90 giorni dalla presentazione di un ricorso il Collegio dei Proviviri non provvede a rispondere, il ricorso è da considerarsi accolto.

Art. 11 - Fondo comune

Ogni entrata economica dell'Associazione viene depositata in un fondo comune che è il principale strumento per finanziare l'attività dell'Associazione.

Non sono in alcun modo consentite ridistribuzioni di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che non siano imposte per legge.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto della gestione, comparato con il preventivo, deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea entro il mese di Marzo, unitamente al preventivo delle spese e dei proventi dell'esercizio successivo ed alle relazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dell'ente non può essere redistribuito ai Soci ma deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non direttamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia e i principi espressi nella Costituzione Italiana.